

Pubblicato il 11/11/2019

N. 01205/2019 REG.PROV.COLL.  
N. 00857/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 857 del 2019, proposto da Anaa Assomed del Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Pagetta, Andrea Scuttari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federico Pagetta in Padova, via Berchet 11;

*contro*

Azienda Ulss n. 1 Dolomiti non costituito in giudizio;

*per l'annullamento del silenzio-rigetto, formatosi ai sensi dell'art. 25, comma 4, della l. n. 241/1990, sull'istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata dall'Associazione sindacale ricorrente a mezzo p.e.c. il 23.05.2019 e ricevuta in pari data dall'U.L.S.S. n. 1 Dolomiti;*

per la conseguente declaratoria del diritto di accesso ai documenti amministrativi in favore di Anaa Assomed del Veneto, in persona del Segretario regionale pro tempore, dott. Adriano Benazzato nonché per la condanna dell'U.L.S.S. n. 1 Dolomiti, in persona del Direttore generale pro tempore, a provvedere entro trenta giorni sull'istanza di accesso

ai documenti amministrativi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2019 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente – premesso il proprio segretario regionale chiedeva all’Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti (unitamente alle altre aziende sanitarie del Veneto che davano positivo riscontro all’istanza) di prendere visione ed estrarre una copia della documentazione (in primis le delibere del direttore generale) inerente la costruzione dei fondi contrattuali di posizione, particolari condizioni di lavoro (disagio) e risultato della Dirigenza del Ruolo Sanitario (Medici, Veterinari e Dirigenza Sanitaria) di ciascuno degli anni compresi fra il 2010 e il 2018 – precisava che, trascorsi i 30 giorni previsti, non vi è stato alcun riscontro degli uffici compulsati, sicché promuoveva il presente giudizio deducendo vizi di violazione dei principi di imparzialità e di trasparenza dell’attività amministrativa, violazione degli articoli 22 e 24, comma 7, della L. n. 241/1990.

Non si costituiva l’amministrazione, benché ritualmente intimata.

Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni che seguono.

Ed, invero, in relazione alla posizione differenziata e qualificata di parte ricorrente rispetto alla documentazione richiesta, sussistono i presupposti normativamente definiti dagli artt. 22 e ss. L. 241/1990, con particolare riferimento alla presenza di un interesse concreto, diretto ed attuale collegato al tipo di documento richiesto in funzione della rappresenta esigenza di acquisire la documentazione inerente la costruzione dei fondi contrattuali di posizione, le particolari condizioni di lavoro ed il risultato della Dirigenza del Ruolo Sanitario ai fini della verifica della corretta applicazione della

decurtazione stabilita dall'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e ss.mm.ii. ed in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa del CCNL vigente in materia di informazione da parte dell'amministrazione di riferimento.

Né quest'ultima, benché in tal senso compulsata, ha dedotto e provato profili ostativi a siffatta esigenza, serbando, sia in sede procedimentale che processuale, un contegno di sostanziale inerzia.

Del resto, l'accesso deve essere considerato non solo ed esclusivamente come un istituto capace di permettere la conoscenza dei documenti amministrativi in via strumentale alla partecipazione procedimentale o alla difesa in giudizio, ma anche come idoneo ad ottenere la conoscenza di atti del procedimento amministrativo ogniqualvolta venga allegata la sussistenza di un interesse alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, la cui nozione è più ampia ed estesa rispetto a quella dell'interesse all'impugnazione, potendo avere ad oggetto atti idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei confronti dell'istante indipendentemente dalla sussistenza o meno di una loro lesività

Ne segue, per le ragioni esposte, che il ricorso va accolto e, per l'effetto, va condannata l'U.L.S.S. n. 1 Dolomiti a consentire alla parte ricorrente, nel termine massimo di trenta giorni dalla notificazione della sentenza, l'accesso e l'estrazione di copia dei documenti richiesti con l'istanza presentata via PEC in data 23.5.2019.

Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo liquidate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara l'obbligo l'U.L.S.S. n. 1 Dolomiti di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta con l'istanza di accesso di cui trattasi, con ordine di provvedere nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

Condanna l'amministrazione soccombente alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 1000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente

Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore

Marco Rinaldi, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Carlo Buonauro**

**IL PRESIDENTE**  
**Alessandra Farina**

**IL SEGRETARIO**